



AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

CONDIZIONI GENERALI CG UTILIZZO RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA

Versione di aprile 2019
Approvata dal CdA delle AIL SA in data 3 aprile 2019

Indice

I In Generale

1.	Definizioni	Pag.	5/6
2.	Scopo e campo di applicazione	Pag.	6
3.	Rinvio	Pag.	6
4.	Compiti dell'Azienda	Pag.	7
5.	Basi giuridiche	Pag.	7
6.	Comprensorio	Pag.	7

II Impianti e infrastrutture

7.	Rete e linee di distribuzione dell'Azienda	Pag.	7/8
----	--	------	-----

III Transito di Energia

8.	Diritto di accesso al libero mercato	Pag.	8
9.	Obblighi del Cliente	Pag.	8
10.	Energia suppletiva (di soccorso)	Pag.	8

IV Condizioni tecniche

11.	Norme di qualità e sicurezza	Pag.	9
12.	Utilizzo della rete e limite della proprietà privata	Pag.	9
13.	Apparecchi privati ammessi	Pag.	9/10
14.	Allacciamenti di cantiere	Pag.	10

V Misure di Sicurezza

15.	Protezione persone e impianti	Pag.	10
-----	-------------------------------	------	----

VI Aspetti amministrativi

16.	Modalità di notifica accesso alla rete	Pag.	10
17.	Formalità richieste	Pag.	11
18.	Cambiamenti/modifiche	Pag.	11
19.	Preavviso attivazione/modifica dati	Pag.	11
20.	Autorizzazione svincolo trasmissione dati	Pag.	11

VII Sospensione/Interruzione del transito

21.	Principio	Pag.	12
22.	Casistiche	Pag.	12
23.	Sospensioni del transito per singoli Clienti	Pag.	12
24.	Esclusione di responsabilità e di indennizzo	Pag.	12
25.	Provvedimenti e misure a carico del Cliente	Pag.	13

VIII Dispositivo di misurazione

26.	Tipologie di dispositivi di misurazione sistemi di conteggio (contatori)	Pag.	13
27.	Proprietà/manutenzione/sostituzione	Pag.	13/14
28.	Misura dell'energia e del transito	Pag.	14
29.	Verifiche	Pag.	14
30.	Obblighi di verifica del Cliente	Pag.	14
31.	Contestazioni	Pag.	14
32.	Errori di misura	Pag.	14/15
33.	Impianti interni	Pag.	15

X Aspetti finanziari

34.	Tariffe di transito	Pag.	15
35.	Tariffa forfettaria (o speciale)	Pag.	16
36.	Tariffa per energia suppletiva (di soccorso)	Pag.	16
37.	Tariffe di remunerazione energia plus valore energetico per Produttori indipendenti	Pag.	16
38.	Fatture e pagamenti	Pag.	16
39.	Debitori nei confronti dell'Azienda	Pag.	16
40.	Procedura di incasso ed esecutiva	Pag.	17
41.	Modalità di ripristino del transito	Pag.	17
42.	Quantum e tipologia della cauzione	Pag.	17
43.	Cauzioni per commerci/ servizi/ industrie/ enti pubblici	Pag.	17
44.	Cauzione per privati (economie domestiche)	Pag.	18
45.	Cauzione per altre prestazioni/servizi/prodotti	Pag.	18
46.	Contatore a prepagamento	Pag.	18
47.	Restituzione della cauzione	Pag.	18
48.	Gestione cauzioni in giacenza	Pag.	18
49.	Prestazioni diverse	Pag.	19

X Aspetti legali

50.	Violazioni e abusi	Pag.	19
51.	Contestazioni di ordine tecnico	Pag.	19
52.	Controversie di competenza ElCom	Pag.	19
53.	Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro	Pag.	19

XI Disposizioni finali

54.	Approvazione	Pag.	19
55.	Entrata in vigore	Pag.	20
56.	Allegati	Pag.	20

Avvertenza: protezione proprietà intellettuale (copyrights - diritti d'autore)

Tutti i diritti sono riservati. L'uso commerciale di questi documenti è possibile unicamente con l'approvazione dell'Azienda e previa retribuzione. Fatta eccezione per l'uso personale, è vietata qualsiasi forma di riproduzione, distribuzione o altro uso non autorizzato. L'Azienda non si assume alcuna responsabilità per gli errori contenuti in questi documenti e si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

I In Generale

1. Definizioni

- 1.1 **AES/VSE:** Associazione delle Aziende elettriche Svizzere che emana le raccomandazioni del settore elettrico (in particolare *Balancing Concept Suisse, Distribution Code, Metering Code, Transmission Code*).
- 1.2 **Apparecchi calorici:** impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, di condizionamento termico di ambienti mediante elettricità, di forni industriali ad uso quotidiano i cui inserimenti sono effettuati dall'*Azienda* mediante apparecchi di comando. Oltre a questi è considerato apparecchio calorico anche la termopompa.
- 1.3 **Apparecchi di comando:** ricevitori del segnale di telecomando centralizzato (RTC) e orologi di comando
- 1.4 **Apparecchi di misura:** contatori di elettricità (classici e smart meter), trasformatori di misura e morsetti di prova
- 1.5 **Apparecchi smart meter:** sistema di misura intelligente (contatore) per la misurazione dell'energia elettrica attiva e reattiva e la trasmissione automatica dei dati.
- 1.6 **Azienda:** s'intendono le Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA. L'*Azienda* ha la funzione di *Gestore di rete*, oppure di *Fornitore di energia elettrica* o può rivestire entrambi i ruoli.
- 1.7 **BT:** Bassa Tensione (400V/230V) corrispondente al livello di rete 7 (LR7).
- 1.8 **CCP:** Comunità di Consumo Proprio
- 1.9 **Centro di consumo:** ubicazione dell'esercizio di un *Consumatore libero finale* costituente un'unità economica e geografica, con un consumo annuo proprio effettivo, a prescindere dal fatto se dispone di uno o più punti di immissione e di prelievo.
- 1.10 **CG:** Condizioni Generali.
- 1.11 **Cliente:** (utente/abbonato) colui che intrattiene un rapporto commerciale con l'*Azienda*. Il *Proprietario dell'immobile*. In caso di rapporti di affitto o locazione, l'inquilino o il conduttore di fondi, edifici spazi commerciali e abitazioni. I *Clienti* sono suddivisi in: *Consumatore libero finale*, *Consumatore libero finale con servizio universale* e *Consumatore fisso finale*.
- 1.12 **Comprensorio:** territorio/zona in cui l'*Azienda* assicura la distribuzione.
- 1.13 **Consumatore libero finale:** *Cliente* che acquista energia elettrica per proprio uso, con un consumo annuo superiore a 100 MWh e che ha richiesto il diritto d'accesso alla rete.
- 1.14 **Consumatore libero finale con servizio universale:** *Consumatori liberi finali* che rinunciano all'accesso alla rete e *Consumatori fissi finali*.
- 1.15 **Consumatore fisso finale:** *Cliente* che acquista energia elettrica per proprio uso e che non adempie ai requisiti per il libero accesso alla rete, in quanto non raggiunge il limite di consumo di 100 MWh annuo.
- 1.16 **Contatore:** strumento di misurazione della quantità fornita.
- 1.17 **Dispositivi di comunicazione:** modulo di comunicazione ed eventuale antenna.
- 1.18 **Dispositivi di misurazione:** apparecchi di misura, apparecchi di comando e dispositivi di comunicazione.
- 1.19 **DTSI:** Disposizioni Tecniche delle aziende elettriche della Svizzera Italiana.
- 1.20 **EiCom:** Commissione federale dell'energia elettrica che vigila in particolare sui prezzi del mercato elettrico e sul rispetto del diritto di accesso alla rete dei *Consumatori liberi finali*.
- 1.21 **ESTI:** Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.
- 1.22 **Fornitore:** società che si occupa di approvvigionare in energia elettrica.

- 1.23 **Gestore di rete:** società che gestisce il transito di energia attraverso reti elettriche di sua proprietà.
- 1.24 **kVA:** unità di misura della potenza elettrica apparente (kilovoltampère).
- 1.25 **LAEI:** Legge sull'Approvvigionamento Elettrico (RS 734.7).
- 1.26 **LEne:** Legge sull'energia (RS.730.0).
- 1.27 **LIE:** Legge concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (RS 734.0).
- 1.28 **LPD:** Legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.1).
- 1.29 **MT:** Media Tensione (16 kV), corrispondente al livello di rete 5 (LR5).
- 1.30 **MWh:** unità di misura dell'energia (megawattora).
- 1.31 **NIBT:** Norme impianti Bassa Tensione
- 1.32 **OAEI:** Ordinanza sull'Approvvigionamento Elettrico (RS 734.71).
- 1.33 **OEn:** Ordinanza sull'energia (RS 730.01).
- 1.34 **OIBT:** Ordinanza sugli Impianti a Bassa Tensione (RS. 734.27).
- 1.35 **OPBT:** Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (RS. 734.26).
- 1.36 **ORNI:** Ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS. 814.710).
- 1.37 **OPEn:** l'Ordinanza sulla Promozione delle Energie (RS 730.03).
- 1.38 **PAE:** Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH.
- 1.39 **Produttore indipendente:** chi produce elettricità per il proprio fabbisogno e/o che immette in rete l'energia prodotta.
- 1.40 **Pronovo:** ente accreditato per la registrazione delle garanzie di origine e la gestione dei programmi federali di incentivazione delle energie rinnovabili.
- 1.41 **RCP:** Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio.
- 1.42 **RaSi:** Rapporto di Sicurezza.
- 1.43 **Swissgrid:** società nazionale che gestisce la rete di trasporto nazionale in alta tensione.
- 1.44 **Transito:** utilizzo della rete elettrica per il trasporto di energia.

2. **Scopo e campo di applicazione**

- 2.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano le modalità e condizioni di transito, nonché gli aspetti finanziari (tariffe) ad esso connessi.
- 2.2 Esse sono applicabili al *Consumatore libero finale con servizio universale* o a *Consumatori liberi finali*.

3. **Rinvio**

- 3.1 Per tutto quanto non specificatamente qui contemplato e previsto, fanno stato e sono dunque applicabili, le altre CG (in particolare quelle relative agli allacciamenti e alla fornitura), nonché le altre disposizioni e prescrizioni emanate dall'*Azienda*.

4. **Compiti dell'Azienda**

- 4.1 L'*Azienda* costruisce, gestisce e mantiene in regola la rete di distribuzione di energia elettrica di sua proprietà, nel rispetto di quanto previsto dai disposti di legge applicabili.
- 4.2 L'*Azienda* promuove l'utilizzo razionale e parsimonioso dell'energia elettrica.

5. **Basi giuridiche**

- 5.1 Le presenti CG, le disposizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, come pure qualsiasi eventuale contratto particolare o accordo individuale, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'*Azienda* e i suoi *Clienti*.
- 5.2 In casi particolari l'*Azienda* può stabilire condizioni speciali in deroga alle presenti CG e alle tariffe in vigore, tramite accordi sottoscritti con il *Cliente*.
- 5.3 Restano riservate le normative internazionali, federali, cantonali ed eventualmente comunali applicabili in materia, nonché le raccomandazioni e prescrizioni applicabili al settore elettrico.
- 5.4 L'utilizzo della rete di distribuzione di energia ed il pagamento delle relative fatture, implicano l'accettazione delle CG e delle disposizioni emanate dall'*Azienda*, nonché delle tariffe in vigore.
- 5.5 Il *Cliente* ha il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare cartaceo delle CG e delle relative tariffe. Questi documenti possono essere inoltre consultati e scaricati dal sito internet dell'*Azienda* www.ail.ch.
- 5.6 In caso di divergenze tra l'esemplare cartaceo in possesso del *Cliente* e quello elettronico, fa stato la versione aggiornata pubblicata sul sito dell'*Azienda* www.ail.ch.
- 5.7 Le presenti CG ed i relativi allegati possono essere modificati in ogni momento dall'*Azienda*.
- 5.8 In queste evenienze i *Clienti* verranno debitamente informati con i mezzi più appropriati.

6. **Comprensorio**

- 6.1 Le presenti CG si applicano al comprensorio di distribuzione dell'*Azienda*.
- 6.2 Il perimetro del comprensorio coincide generalmente con quello delle zone edificabili dei piani regolatori dei Comuni, all'interno del quale l'*Azienda* è tenuta di principio a garantire l'accesso alla rete di distribuzione di energia elettrica per legge o per convenzione.
- 6.3 Per contro al di fuori delle zone edificabili (Piano regolatore), l'*Azienda* non è di regola tenuta a garantire l'accesso alla rete di distribuzione di energia elettrica. Restano riservati gli obblighi imposti dalle normative vigenti.
- 6.4 Deroghe al di fuori delle zone edificabili sono di esclusiva competenza dell'*Azienda* e possono essere concesse con particolare riferimento al raccordo di impianti o attrezzature di pubblico interesse che, per loro natura, giustificano il loro insediamento su fondi di principio non edificabili.
- 6.5 Il rilascio di singole autorizzazioni non obbliga l'*Azienda* a concederne altre, né estendere e/o potenziare quelle esistenti.

II Impianti e infrastrutture

7. **Rete e linee di distribuzione**

- 7.1 La rete dell'*Azienda* comprende le linee di distribuzione, gli impianti di trasformazione, gli armadi di distribuzione, le linee di allacciamento, le linee di alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica, come pure le linee di teleselezione, di telecomando, di telecontrollo e di telemisura.
- 7.2 Le linee di distribuzione servono all'urbanizzazione dei fondi e ad esse sono raccordati gli armadi di distribuzione e le linee di allacciamento degli impianti dei *Clienti*.
- 7.3 La rete di distribuzione ha lo scopo di trasportare energia elettrica dell'*Azienda* o da terzi previa autorizzazione esplicita dell'*Azienda*.

- 7.4 La trasmissione di dati e segnali tramite la rete di distribuzione è in linea di principio riservata all'*Azienda*. Le eccezioni richiedono l'autorizzazione esplicita dell'*Azienda* e sono soggette ad indennizzo.

III Transito di energia

8. Diritto di accesso al libero mercato

- 8.1 Il diritto di accesso alla rete (accesso al libero mercato) è determinato dal consumo annuo (100 MWh) per centro di consumo registrato nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti l'ultima lettura, secondo i disposti OAEI.
- 8.2 Per consumo annuo si intende la somma dell'energia elettrica utilizzata in un anno dal consumatore libero finale per centro di consumo, nonché l'energia prodotta in proprio.
- 8.3 Questa categoria di *Consumatori liberi finali* può richiedere l'accesso alla rete, e se esercita tale diritto riceverà l'energia direttamente dal *Fornitore terzo* prescelto.
- 8.4 In questa evenienza decade così l'obbligo di fornitura del *Gestore di rete* che dovrà dunque garantire unicamente il transito. Restano riservati i casi di fornitura suppletiva (di soccorso).

9. Obblighi del Cliente

- 9.1 Il *Cliente* che ha sottoscritto un contratto di fornitura con un *Fornitore terzo*, è tenuto a:
- **disdire** il rapporto commerciale in essere con il *Gestore di rete* secondo le modalità e tempistiche previste dai disposti legali. Se il *Cliente* rescinde il contratto di fornitura nei termini prescritti, i costi risultanti sono a carico dell'*Azienda*;
 - **trasmettere** contestualmente al *Gestore di rete* per iscritto la prova dell'esistenza e la decorrenza di un contratto giuridicamente valido e vincolante concernente la fornitura di elettricità concluso tra il nuovo *Fornitore terzo* ed il *Cliente*, indicando il nominativo del *Fornitore terzo* prescelto;
 - **informare** il *Gestore di rete*, in merito alle condizioni e scadenze alle quali il contratto di fornitura con il *Fornitore terzo* può essere rescisso. In tal senso il *Cliente* produrrà un estratto certificato conforme e controfirmato (o dichiarazione) relativa a queste clausole contrattuali;
 - **informare** il *Gestore di rete* sulla sua situazione personale finanziaria rispettivamente quella del nuovo *Fornitore terzo* (in particolare fallimenti, procedure concordatarie, attestati carenza beni);
 - **notificare** con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ogni modifica delle condizioni di fornitura del *Fornitore terzo* che potrebbero influire sull'attività dell'*Azienda*;
 - **avvisare** tempestivamente l'*Azienda* qualora vi fossero interruzioni o limitazioni della fornitura da parte del nuovo *Fornitore terzo*, ritenuto che sussiste l'obbligo di fornitura suppletiva da parte del *Gestore di rete*.

10. Energia suppletiva (di soccorso)

- 10.1 Se il *Cliente* utilizza la rete dell'*Azienda* senza che la copertura del suo fabbisogno sia assicurata da contratti di fornitura di energia validi ed efficaci stipulati con *Fornitori terzi*, entra automaticamente in vigore un contratto tacito con l'*Azienda* o con un *Fornitore terzo* designato dall'*Azienda*.
- 10.2 Siamo inoltre in presenza di fornitura suppletiva (di soccorso) qualora il *Fornitore terzo* sospendesse/interrompesse e in altro modo limitasse al *Cliente* una sua prestazione di fornitura in energia elettrica per qualsiasi motivo (in particolare fallimento, insolvenza del *Cliente*, problemi legati al mercato elettrico).
- 10.3 Diritti e obblighi del *Cliente*, in caso di soppressione o limitazione della fornitura di elettricità da parte del *Fornitore terzo* prescelto, verranno regolamentati secondo i disposti di legge e le raccomandazioni del settore.
- 10.4 Nei casi di sospensione/interruzione/soppressione o qualsivoglia altra limitazione della fornitura di energia elettrica da parte del *Fornitore terzo* prescelto, il *Gestore di rete* (oppure un *Fornitore terzo* da esso nominato), provvederà in modo continuato alla fornitura di energia elettrica al *Cliente* al quale verrà applicata, una tariffa di fornitura di energia suppletiva (di soccorso) secondo quanto pubblicato dall'*Azienda* sul sito www.ail.ch.

IV Condizioni tecniche

11. Norme di qualità e sicurezza

- 11.1 L'*Azienda* attua il transito di energia elettrica nel comprensorio di sua pertinenza, alle vigenti condizioni tariffali, nel limite delle proprie capacità tecnico-giuridiche-economiche.
- 11.2 In particolare l'*Azienda* attua il transito di energia elettrica nel rispetto dei parametri fissati dalle norme applicabili in materia (sia a livello nazionale che internazionale), con particolare riferimento alla qualità della tensione, come pure alle misure di sicurezza da adottare nei confronti della propria rete, degli impianti interni e degli apparecchi privati ammessi ad essi allacciati.
Il *Cliente* può sempre richiedere all'*Azienda* una misura di verifica. Se la stessa risulta a norma, i relativi costi saranno fatturati al *Cliente* secondo il *Tariffario* (vedi allegato no. 1).
- 11.3 Il transito di energia elettrica è limitato inoltre dalle condizioni del singolo allacciamento fondato a sua volta sulla capacità tecnica della rete. Si rimanda su questo punto alle specifiche CG degli allacciamenti dell'*Azienda*.
- 11.4 I livelli di tensione della fornitura sono regolati specificatamente nelle relative CG degli allacciamenti dell'*Azienda*.

12. Utilizzo della rete e limite della proprietà privata

- 12.1 L'*Azienda* decide il punto di collegamento alla rete, in particolare il luogo ed il livello di tensione. La specifica dei criteri e modalità dei livelli di rete (MT e BT) sono definiti nell'allegato no. 4.
- 12.2 Il punto di fornitura ed il limite di proprietà al livello di rete 7 (LR7), corrisponde ai morsetti d'entrata del DPS d'allacciamento, come meglio indicato nello schema (vedi allegato no. 3).
- 12.3 Per gli impianti allacciati ai livelli di rete 5 (LR5), il limite di proprietà è definito in accordo con l'*Azienda*.
- 12.4 Il *Cliente* è tenuto ad utilizzare la rete di distribuzione secondo quanto notificato al momento della richiesta di allacciamento (scopi previsti, potenza richiesta ecc.). Eventuali modifiche in questo senso dovranno essere notificate preventivamente all'*Azienda*.
- 12.5 Se la potenza effettivamente prelevata dal *Cliente* supera quanto notificato al momento della richiesta di allacciamento, si applicano le CG per gli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica dell'*Azienda*, nonché a titolo suppletivo, le disposizioni del Modello di mercato per l'energia elettrica – Svizzera, oltre alle disposizioni tecniche specifiche concernenti l'allacciamento, l'esercizio e l'utilizzo (*Distribution Code*).

13. Apparecchi privati ammessi

- 13.1 Sono ammessi impianti elettrici ad uso privato come stabilito nelle PAE e nelle DTSI.
- 13.2 Gli apparecchi che consentono il diritto alla doppia tariffa sono definiti nell'allegato no. 2; l'attivazione potrà essere eseguita dall'*Azienda* dopo che l'installatore elettricista ha annunciato la conclusione dei lavori tramite l'*Avviso d'Installazione*.
- 13.3 L'utilizzo di tali apparecchi privati è soggetto ad autorizzazione dell'*Azienda* e delle autorità cantonali preposte. In caso di dubbio è compito del *Cliente* informarsi preventivamente presso l'*Azienda* in merito alle possibilità ed alle condizioni di installazione dei suoi apparecchi. L'*Azienda* può rifiutare l'autorizzazione all'installazione degli apparecchi non rispondenti alle summenzionate condizioni.
- 13.4 In particolare il *Cliente* è autorizzato ad usare gli apparecchi ammessi dalle prescrizioni ed ordinanze esecutive e relative norme applicabili al settore, purché adatti alle capacità degli impianti di distribuzione e a condizione che il loro uso non provochi perturbazioni elettriche (in particolare oscillazioni, abbassamenti della tensione, armoniche) o che assorbano in modo anormale i segnali di telecomando.
- 13.5 Gli apparecchi devono essere equipaggiati con dispositivi adatti a renderli insensibili a perturbazioni, presenti in rete entro i limiti tollerati. Gli apparecchi devono rispettare le condizioni dell'OPBT. I limiti di perturbazione tollerabili vengono determinati dall'*Azienda* in base alle normative e alle raccomandazioni tecniche in vigore.
- 13.6 Ogni modifica di destinazione o qualsiasi inserimento di apparecchi in circuiti destinati ad altri scopi dovrà essere comunicata immediatamente all'*Azienda*.

- 13.7 I costi relativi ai provvedimenti necessari per l'eliminazione degli inconvenienti dovuti all'inserimento di apparecchi non idonei oppure installati in modo inadeguato, sono a carico del *Cliente*.
- 13.8 Qualora il fattore di potenza (consumo di energia reattiva in eccedenza) non raggiungesse il valore imposto dalle normative, il *Cliente* è tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari imposti dalle circostanze. In caso contrario l'*Azienda* ha il diritto di fissare condizioni tecniche e di fatturare l'energia reattiva secondo quanto previsto nelle condizioni tariffali pubblicate sul sito www.ail.ch.

14. Allacciamenti di cantiere

- 14.1 Qualora gli allacciamenti di cantiere provochino disturbi agli altri *Clienti*, non rispettando le norme di riferimento, in particolare con oscillazioni e abbassamenti di tensione, è facoltà dell'*Azienda* interrompere l'erogazione di energia. Prima di procedere in tal senso le *Parti* cercheranno una soluzione tecnica al problema.

V Misure di Sicurezza

15. Protezione persone e impianti

- 15.1 Ogni persona fisica o giuridica, in particolare il *Cliente* dell'*Azienda*, che intende eseguire o far eseguire da terzi (in prossimità di impianti elettrici), lavori di costruzione con mezzi meccanici, scavi, esplosioni, ivi compreso lavori di scavo di qualsiasi genere, taglio alberi su area pubblica o privata o lavori di altro tipo, che potrebbero danneggiare terze persone, nonché gli impianti stessi di proprietà dell'*Azienda* oppure metterne in pericolo il loro esercizio, deve:
- preventivamente **informarsi** presso l'*Azienda* sull'esistenza e sulla posizione di eventuali condotte/impianti/linee e cavi;
 - **avvertire** immediatamente l'*Azienda* prima di procedere con i lavori;
 - **richiedere** le relative planimetrie aggiornate (richiesta piani scaricabili dal sito dell'*Azienda* www.ail.ch);
 - **richiedere** la messa fuori servizio della rete/cavi nella "*zona di rischio*".
- 15.2 Prima del riempimento dello scavo è necessario nuovamente mettersi in contatto con l'*Azienda* affinché le condotte/impianti/linee e cavi messi allo scoperto possano essere controllati, protetti e rilevati.
- 15.3 Dal canto suo l'*Azienda*:
- **fornirà** le planimetrie aggiornate con validità limitata a 3 (tre) mesi e indicata sulle stesse. I costi di rilascio saranno posti a carico del *Cliente* secondo quanto indicato sul modulo richiesta piani scaricabile dal sito dell'*Azienda* www.ail.ch;
 - **ordinerà** le misure di sicurezza adeguate a protezione dei propri impianti/infrastrutture, secondo quanto previsto dalle prescrizioni applicabili al settore. I costi di attuazione di tali provvedimenti saranno a carico del *Cliente*;
 - **richiederà** la partecipazione alle spese qualora si rendessero necessari spostamenti delle infrastrutture esistenti. In tal senso l'*Azienda* procederà ad allestire lo specifico preventivo da sottoporre al *Cliente*.
- 15.4 Se in prossimità di un allacciamento aereo il *Cliente* deve eseguire lavori (in particolare rinnovo di facciate, rifacimento tetto), che comportano il pericolo di contatto con i conduttori nudi, egli dovrà avvertire preventivamente l'*Azienda* che provvederà alla protezione dei conduttori o alla messa fuori esercizio della linea. L'*Azienda* si riserva di chiedere al *Cliente* una partecipazione ai costi così generati.

VI Aspetti amministrativi

16. Modalità di notifica accesso alla rete

- 16.1 I *Consumatori liberi finali* con accesso alla rete possono esercitare questo diritto comunicando all'*Azienda*, entro il 31 ottobre di ogni anno, che intendono entrare nel libero mercato ed eventualmente cambiare il loro *Fornitore* per il 1° gennaio dell'anno successivo.
- 16.2 Il diritto di accedere per la prima volta alla rete e cambiare quindi *Fornitore* è possibile solo una volta all'anno, cioè con effetto dal 1° gennaio. Una volta ottenuto, l'accesso alla rete non deve essere nuovamente richiesto per gli anni a venire, a condizione che il consumo annuo rimanga nei limiti fissati dalle normative applicabili.
- 16.3 È possibile anche una richiesta parziale di fornitura (banda) da altro *Fornitore terzo*. In questo caso si procederà con la sottoscrizione di specifici accordi in tal senso.

17. Formalità richieste

- 17.1 La richiesta di transito, le modifiche e le notifiche di trasferimento, devono essere effettuate:
- con domanda scritta;
 - tramite il sito *www.ail.ch*;
 - tramite formulario ufficiale da richiedere all'*Azienda*;
 - allo sportello dell'*Azienda*.
- 17.2 La richiesta deve essere sottoscritta dall'intestatario del contratto e dovrà indicare:
- nominativo del *Cliente*;
 - data di nascita;
 - copia di un documento di legittimazione;
 - eventuale esistenza di una procura di rappresentanza (amministrazione stabili e tutele e curatele ecc.);
 - numeri di telefono, e-mail;
 - indirizzo di fatturazione;
 - l'oggetto punto di fornitura (via, località, numero di appartamento o edificio);
 - tipo di vettore energetico;
 - la data desiderata per l'attivazione, disattivazione, disdetta, trasferimento o qualsiasi altra modifica;
 - la richiesta deve essere sottoscritta dall'intestatario del contratto.
- 17.3 Di principio il termine del rapporto giuridico coincide con la lettura finale dell'apparecchio di misura. Fanno eccezione i casi in cui il *Cliente* o *Proprietario dell'immobile*, benché tenuti a farlo, non danno accesso all'*Azienda* per il rilevamento del consumo finale di energia. In queste evenienze la cessazione del rapporto contrattuale rispettivamente la persona del debitore sono indicate nei disposti dell'art. 39.

18. Cambiamenti/modifiche

- 18.1 Qualsiasi cambiamento dei dati forniti dal *Cliente* al momento della precedente richiesta deve essere notificato immediatamente all'*Azienda*. Le spese derivanti dalla mancata comunicazione sono poste a carico del *Cliente* secondo quanto previsto nel compendio *Tariffario* (vedi allegato no. 1).

19. Preavviso attivazione/modifica dati

- 19.1 Fatta riserva per le modalità di disdetta a seguito di richiesta per l'accesso alla rete regolate a livello legislativo, il *Cliente* dovrà notificare le altre richieste di cui sopra con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di preavviso. L'*Azienda* provvederà di regola ad evaderle con decorrenza dal 4° (quarto) giorno lavorativo.
- 19.2 Se il *Cliente* chiede un intervento d'urgenza dell'*Azienda* (in deroga al termine di preavviso di 3 (tre) giorni oppure fuori dagli orari usuali lavorativi), dovrà pagare i costi aggiuntivi derivanti indicati nel relativo *Tariffario*, con particolare riferimento ai costi d'intervento d'urgenza (vedi allegato no. 1).

20. Autorizzazione svincolo trasmissione dati

- 20.1 Il *Cliente* autorizza l'*Azienda* ad elaborare, utilizzare e trasmettere a terzi (quali ad esempio a società d'incasso, a società di elaborazione di dati), i dati raccolti e resi accessibili nell'ambito delle prestazioni erogate, nonché tutte le informazioni necessarie atte all'esecuzione dei compiti in qualità di *Gestore di rete*, previsti dalle normative applicabili al settore e nella misura richiesta dalle esigenze tecniche/commerciali dell'utilizzo della rete.
- 20.2 Restano riservati i limiti e restrizioni contenuti nelle normative federali e nelle disposizioni cantonali e comunali applicabili in materia.

VII Sospensione/interruzione del transito

21. Principio

- 21.1 Il transito di energia avviene generalmente senza interruzioni, nei limiti delle tolleranze contemplate dalle normative internazionali in particolare per la tensione e la frequenza, riservate le eccezioni indicate negli articoli seguenti.

22. Casistiche

- 22.1 L'*Azienda* ha il diritto di limitare e/o sospendere parzialmente e/o totalmente il transito di energia elettrica in particolare nei seguenti casi:
- a) **forza maggiore**: eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi;
 - b) **eventi straordinari**: incendi, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, gelo, siccità, perturbazioni, sovraccarico della rete, caduta alberi;
 - c) **attività legate all'esercizio**: quali lavori di riparazione, manutenzioni e ampliamento degli impianti, sostituzione di apparecchi di misura;
 - d) **disturbi dell'esercizio** (in particolare guasti);
 - e) **penuria di energia**: allo scopo di assicurare l'approvvigionamento generale del paese o riduzioni della produzione;
 - f) **mancata o limitata erogazione da parte del Fornitore a monte**;
 - g) **imposizione delle autorità competenti**;
 - h) **distacco automatico del carico per bassa frequenza**: disconnessione automatica di un comprensorio da parte di Swissgrid per mantenere la stabilità della rete elettrica internazionale/nazionale.
- 22.2 L'*Azienda* tiene conto, in simili casi e nella misura del possibile, dei bisogni dei *Clienti*.
- 22.3 In tal senso le interruzioni o restrizioni prevedibili vengono di regola comunicate per tempo ai *Clienti* attraverso i mezzi più appropriati.
- 22.4 Per la gestione del carico di energia presente sulla rete, l'*Azienda* è autorizzata ad inserire o disinserire temporaneamente determinate categorie di apparecchi gestiti con telecomando.
- 22.5 Nei casi sopradescritti i *Produttori indipendenti* dovranno provvedere al disinserimento automatico dei propri impianti di produzione dalla rete dell'*Azienda*.
- 22.6 In casi particolari la fonte dell'erogazione di energia potrebbe non coincidere con la fonte dell'emissione del segnale di telecomando (ad esempio con alimentazione in isola tramite generatore) compromettendo il corretto funzionamento degli apparecchi da esso telecomandati. Queste situazioni saranno comunicate prima possibile ai *Clienti* attraverso i mezzi più appropriati e potrebbero dar adito a sospensioni o limitazioni della fornitura.

23. Sospensioni o limitazione del transito per singoli Clienti

- 23.1 Oltre che nei casi già citati, l'*Azienda* si riserva il diritto di sospendere o limitare il transito di energia, con preavviso scritto (se la situazione non esige un intervento immediato ed urgente), quando il *Cliente* o chi per esso:
- a) utilizza impianti o apparecchi che non corrispondono alle prescrizioni vigenti, provocando in particolare disturbi sulla rete quali variazioni di tensione, di frequenza, armoniche, al di là dei limiti consentiti dalle normative del settore;
 - b) sottrae o consuma illecitamente energia elettrica contravvenendo alla legge ed alle tariffe;
 - c) rifiuta o rende impossibile agli incaricati dell'*Azienda* l'accesso alle installazioni elettriche;
 - d) non ottempera alle richieste di pagamento delle fatture scoperte;
 - e) non presenta la cauzione richiesta o se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito;
 - f) non si attiene alle prescrizioni emanate dall'*Azienda*;
- 23.2 Gli incaricati dell'*Azienda* hanno il diritto di mettere fuori servizio o di piombare anche senza avvertimento alcuno, qualsiasi apparecchio o impianto difettoso e tale da presentare rischi di incendio o da mettere in pericolo persone e cose o il buon esercizio della rete. In questa evenienza l'*Azienda* comunica tempestivamente con un rapporto scritto al *Cliente* e al *Proprietario dell'immobile* le ragioni dell'avvenuto intervento e le modifiche richieste.
- 23.3 In caso di sospensione del transito di energia elettrica, il *Cliente* dovrà egualmente far fronte a tutti i suoi impegni verso l'*Azienda*, senza diritto ad alcun risarcimento per eventuali danni subiti.

24. Esclusione di responsabilità e di indennizzo

- 24.1 È esclusa ogni responsabilità dell'*Azienda* e/o indennizzo per richieste di risarcimento e/o perdite di guadagno formulate da *Clienti* e *Produttori indipendenti* nei casi sopra descritti a seguito di interruzioni e/o limitazioni e sospensioni del transito di energia, nonché dal suo ripristino, che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
- 24.2 Sono altresì escluse richieste di risarcimento e pretese di indennità dei *Clienti* per danni diretti o indiretti ascrivibili a oscillazioni di tensione e di frequenze, nonché a perturbazioni sulla rete.

25. Provvedimenti e misure a carico del Cliente

- 25.1 Il *Cliente* è tenuto a prendere tutti i provvedimenti imposti dalle circostanze atti ad evitare il sopraggiungere di danni diretti e indiretti a persone e cose che potrebbero essere causati dall'interruzione/sospensione parziale o totale o dal ritorno improvviso della tensione, come pure da oscillazioni anormali della tensione, della frequenza o delle armoniche.
- 25.2 In tal senso egli è invitato a stipulare adeguate coperture assicurative.
- 25.3 Inoltre i *Clienti* con impianti di produzione propria devono provvedere affinché, in caso di interruzione del transito o sospensione della fornitura, essi vengano automaticamente separati e non possano venire ricollegati prima del reinserimento della tensione nella rete dell'*Azienda*.

VIII Dispositivi di misurazione

26. Tipologie di dispositivi di misurazione (contatori)

- 26.1 A tutti i *Clienti* allacciati alla rete dell'*Azienda* viene predisposto di regola un dispositivo di misurazione dell'energia per la misura dei loro consumi. Esistono vari tipi di contatori qui di seguito descritti.
- 26.2 **Contatore standard:** rileva il consumo tramite lettura che viene fatturato secondo le modalità di cui al capitolo relativo agli Aspetti finanziari. In ossequio all'OAEI saranno gradualmente installati *smart meter*. In casi particolari dove esistono più contatori, è facoltà dell'*Azienda* fatturare il nolo dei contatori supplementari secondo quanto previsto nel relativo *Tariffario* (vedi allegato no. 1).
- 26.3 **Contatore a prepagamento:** utilizzato per casi speciali decisi dall'*Azienda*, prevede un importo a credito sul quale verrà computato il consumo corrente, nonché effettuata/attuata la compensazione per gli eventuali scoperti relativi a consumi passati. Per questo tipo di contatore, se richiesto dal *Cliente*, l'*Azienda* fattura il montaggio/smontaggio e le schede supplementari, come previsto dal *Tariffario* (vedi allegato no. 1).
- 26.4 **Contatore con misura del profilo (curva) di carico con trasmissione automatica dei dati:**
esso viene utilizzato per:
- *Clienti liberi finali* che hanno richiesto l'accesso alla rete;
- per i *Produttori indipendenti* con potenza allacciata superiore a 30 kVA;
- oppure nei casi decisi dall'*Azienda*.
I costi sono definiti nel *Tariffario* (vedi allegato no. 1).
- 26.5 I costi aggiuntivi imputabili ai *Produttori indipendenti* quali la certificazione dell'impianto di produzione saranno fatturati dall'*Azienda* secondo quanto pubblicato sul sito www.ail.ch nella sezione *Produttori indipendenti*.

27. Proprietà/manutenzione/sostituzione

- 27.1 Tutti i dispositivi di misurazione dell'energia vengono forniti dall'*Azienda* e restano di sua proprietà.
- 27.2 Per le comunità di consumo proprio ed i raggruppamenti vengono stipulati accordi separati.
- 27.3 La loro manutenzione e sostituzione per fondati motivi, vengono eseguite dall'*Azienda* (o dai suoi incaricati), che se ne assume le relative spese.
- 27.4 I guasti ai dispositivi di misurazione dell'energia causati da terzi, verranno riparati dall'*Azienda* e i relativi costi verranno posti a carico del *Cliente*, il quale potrà eventualmente far rivalsa sul responsabile del danno causato o sulla propria assicurazione.
- 27.5 Solo gli incaricati dell'*Azienda* sono autorizzati ad agire sui dispositivi di misurazione dell'energia, come pure sui sigilli apposti agli stessi. Essi sono gli unici autorizzati ad attivare o ad interrompere la fornitura di energia mediante la posa o lo smontaggio di tali dispositivi di misurazione.
- 27.6 Chiunque manomette i dispositivi di misurazione dell'energia dell'*Azienda* o i sigilli da essa apposti è ritenuto responsabile del danno arrecato e ne sopporta le spese di revisione, di taratura e il costo dell'energia sottratta. L'*Azienda* può denunciare l'autore alle competenti Autorità giudiziarie.

- 27.7 Per impianti di produzione indipendenti, l'*Azienda* fornisce ed installa un dispositivo di misurazione che registra sia il consumo sia l'energia immessa in rete.
- 27.8 Resta riservata la facoltà del *Produttore indipendente* di far capo a terzi, con l'approvazione dell'*Azienda*, per prestazioni di servizio nel campo dei dispositivi di misurazione dell'energia prodotta (meteorologia) e dei servizi informativi (trasmissione dati).

28. Misura dell'energia e del transito

- 28.1 Per la determinazione del consumo di energia e del transito fa stato unicamente l'indicazione dei contatori ufficiali forniti dall'*Azienda*.
- 28.2 La lettura dei contatori ufficiali viene eseguita periodicamente tramite lettura manuale da un incaricato dell'*Azienda* o tramite trasmissione automatica dei dati.
- 28.3 I contatori provvisti di trasmissione automatica dei dati saranno rilevati dall'*Azienda*.
- 28.4 Se il *Cliente* richiede una lettura straordinaria non prevista dall'*Azienda*, i costi derivanti sono a suo carico, secondo quanto indicato nel *Tariffario* (vedi allegato no. 1).
- 28.5 In taluni casi il *Cliente* può essere invitato a leggere personalmente i contatori e a comunicarne i dati all'*Azienda* (autolettura).
- 28.6 Ai fini della misurazione si applicano le disposizioni tecniche concernenti la misurazione e la messa a disposizione dei dati di misura (*Metering Code*).

29. Verifiche

- 29.1 I dispositivi di misurazione dell'energia forniti dall'*Azienda* rispettano le normative in vigore e vengono regolarmente verificati secondo i disposti di legge.
- 29.2 I dispositivi di misurazione dell'energia devono essere accessibili e rilevabili ai fini delle verifiche di cui al punto precedente. In caso di inaccessibilità al contatore l'*Azienda* si riserva di fatturare i costi supplementari causati dal *Cliente* secondo quanto previsto nel *Tariffario* (vedi allegato no. 1).

30. Obblighi di verifica del Cliente

- 30.1 Il *Cliente* deve verificare regolarmente il buon esercizio dei dispositivi di misurazione e immediatamente segnalare all'*Azienda* qualsiasi presunta irregolarità di funzionamento.
- 30.2 La mancata comunicazione all'*Azienda* da parte del *Cliente* ingaggia la responsabilità di quest'ultimo per eventuali danni derivanti.

31. Contestazioni

- 31.1 In caso di contestazioni relative ai dispositivi di misurazione dell'energia, il *Cliente* può richiedere che gli stessi vengano verificati presso una stazione di taratura ufficiale. Il *Cliente* se non soddisfatto della prima verifica, può richiedere un secondo riscontro presso l'Istituto federale di metrologia (METAS).
- 31.2 Tutte le spese correlate alla verifica, in particolare quelle relative a trasferte, smontaggio e montaggio dei contatori secondo quanto previsto nel *Tariffario* (vedi allegato no. 1), unitamente ai costi effettivi generati dalla certificazione dell'apparecchio di misura da parte di un ente preposto, sono a carico della parte soccombente.

32. Errori di misura

- 32.1 Errori di misura dell'energia elettrica dovuti in particolare a connessioni errate, cattivo funzionamento degli apparecchi vengono corretti (se le verifiche non consentono di stabilire il valore della correzione), sulla base del consumo del periodo corrispondente degli anni precedenti, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione. In assenza di consumi storici, l'*Azienda* calcolerà i consumi presunti, di regola in base ad un intero periodo di fatturazione 12 (dodici) mesi.

- 32.2 Se si constata che l'inesattezza di un apparecchio di misura supera la tolleranza legale, il consumo effettivo viene stabilito in base alla percentuale di errore accertata.
- 32.3 Se è possibile stabilire esattamente o concordare l'ammontare dell'errore e la sua durata, la rettifica si estende a tutto il periodo di funzionamento difettoso, con decorrenza dall'accertamento del difetto e/o dell'errore, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dal giorno della richiesta.
- 32.4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo di fatturazione contestato, ritenuto un massimo di 5 (cinque) anni retroattivi dal giorno della richiesta.
- 32.5 Il *Cliente* non può richiedere una riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti dell'impianto interno, quali ad esempio il circuito a terra, il corto circuito, il consumo dovuto ad allacciamenti abusivi sull'impianto da parte di terzi o per casi analoghi.
- 32.6 Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in relazione alla determinazione dei valori sostitutivi in caso di dati di lettura mancanti o plausibilmente errati, fanno stato le raccomandazioni e prescrizioni applicabili al settore elettrico.

33. Impianti interni

33.1 Limite di proprietà

L'impianto interno costituisce l'impianto di proprietà del *Cliente*.
Conformemente all'OIBT l'impianto interno inizia dai morsetti d'entrata del DPS d'allacciamento.

33.2 Stato della tecnica

Gli impianti interni devono essere eseguiti e mantenuti conformemente all'OIBT e alle prescrizioni e normative tecniche del settore.

I *Proprietari* degli impianti interni sono responsabili degli stessi e pertanto tenuti a mantenerli costantemente in buono stato e a far riparare immediatamente qualsiasi difetto constatato in apparecchi o in parti di essi.

33.3 Predisposizione impianti

Il *Proprietario* degli impianti interni è responsabile affinché gli impianti che necessitano di una predisposizione supplementare, siano adeguatamente realizzati (in particolare per doppia tariffa e per blocco apparecchiature).

33.4 Accesso agli impianti interni

Gli incaricati dell'*Azienda* devono poter accedere agli impianti interni degli stabili per la verifica delle installazioni secondo i disposti dell'OIBT:

- in ogni momento: per casi urgenti e fondati motivi;
- negli orari d'ufficio: per casi ordinari, quali in particolare il controllo delle installazioni, degli apparecchi, lettura dei contatori.

33.5 Consegna chiavi

Laddove si rendesse necessario, il *Cliente* è invitato a consegnare le chiavi all'*Azienda* per favorire l'accesso ai locali tecnici. In caso di impedimento all'accesso, l'*Azienda* si riserva di fatturare al *Cliente* i costi secondo *Tariffario* (vedi allegato no.1).

33.6 I sigilli dell'*Azienda* possono essere asportati unicamente previa autorizzazione della stessa.

IX Aspetti finanziari

34. Tariffe di transito

- 34.1 Ai *Clienti* sono applicabili le tariffe pubblicate sul sito dell'*Azienda* www.ail.ch secondo quanto previsto dai disposti di legge.
- 34.2 Le tariffe di transito si compongono:
- utilizzazione della rete (costo di transito);
 - tasse e contributi.

35. Tariffa forfettaria (o speciale)

- 35.1 E' facoltà dell'*Azienda* applicare una tariffa di consumo forfettaria (o speciale) in particolare nei casi di messa in opera di un impianto di misura (contatore) improponibile, difficoltosa e/o sproporzionata al tipo di impianto, a condizione che il carico allacciato sia definibile con esattezza e non esistano possibilità di modificarlo.
- 35.2 La richiesta di questa tariffa deve essere esplicitamente indicata al momento dell'inoltro dell'Avviso d'installazione.
- 35.3 La decisione di applicare una tariffa forfettaria (o speciale) è di pertinenza esclusiva dell'*Azienda*. La tariffa applicata è quella pubblicata sul sito dell'*Azienda* www.ail.ch.

36. Tariffa per energia suppletiva (di soccorso)

- 36.1 Essa è pubblicata sul sito dell'*Azienda* www.ail.ch.

37. Tariffe di remunerazione energia e plusvalore ecologico per Produttori indipendenti

- 37.1 Le tariffe di remunerazione per produttori indipendenti sono regolate nelle CG fornitura energia elettrica.

38. Fatture e pagamenti

- 38.1 Le fatture vengono inviate ai *Clienti* a intervalli regolari fissati dall'*Azienda* ed indicheranno gli elementi previsti dalle normative applicabili al settore elettrico.
- 38.2 Le fatture devono essere pagate entro e non oltre la scadenza indicata sulle stesse.
- 38.3 È facoltà dell'*Azienda* richiedere, fra una lettura e l'altra, acconti calcolati in base al probabile consumo, che si fonda, laddove possibile, sui consumi accertati degli anni precedenti.
- 38.4 L'*Azienda* ha inoltre il diritto di inviare fatture intermedie oppure di posare contatori a prepagamento o di prevedere piani rateali di pagamento. Tali decisioni sono di esclusiva competenza dell'*Azienda*. I costi sono previsti nel relativo *Tariffario* (vedi allegato no. 1).
- 38.5 Le modalità di fatturazione dell'energia immessa in rete dai produttori indipendenti, vengono regolate nelle CG fornitura energia elettrica.
- 38.6 L'*Azienda*, qualora constatasse un errore di fatturazione o di calcolo, ha la facoltà di rettificare in ogni momento gli importi ivi indicati, con l'emissione di nuove fatture.

39. Debitore nei confronti dell'Azienda

- 39.1 È colui che richiede e/o beneficia del transito di energia sino al momento in cui ha effetto ed efficacia la disdetta.
- 39.2 Il *Cliente* è tenuto al pagamento di tutti gli scoperti fino alla lettura finale del contatore, da parte dell'*Azienda*.
- 39.3 Le conseguenze finanziarie della mancata comunicazione della disdetta sono poste a carico del *Cliente*.
- 39.4 In casi particolari, quali appartamenti di vacanza o appartamenti i cui inquilini cambiano frequentemente, l'*Azienda* può designare quale *Cliente*, rispettivamente debitore, il *Proprietario dell'immobile* o la relativa Amministrazione.
- 39.5 Il *Proprietario dell'immobile* allacciato è responsabile nei confronti dell'*Azienda* del pagamento delle fatture inerenti l'utilizzo della rete concernenti eventuali locali non affittati o impianti non utilizzati, come pure di eventuali perdite patite dall'*Azienda* per mancata o intempestiva comunicazione della partenza dei propri inquilini.
- 39.6 La temporanea inattività di impianti o apparecchi di uso stagionale o comunque saltuario, non giustifica la disdetta del contratto di utilizzo rete e non dispensa dal pagamento dell'eventuale abbonamento di potenza e/o degli altri costi fissi.
- 39.7 Nel caso di un *Cliente* moroso e/o inadempiente che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'*Azienda*, è possibile condizionare il ripristino del transito al pagamento degli importi scoperti arretrati e al deposito di sufficienti garanzie per le forniture future.

40. Procedura di incasso ed esecutiva

- 40.1 L'*Azienda* indirizza al *Cliente* in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine, scaduto il quale notifica una comminatoria con diffida dell'interruzione del transito di energia. Le relative spese generate saranno a carico del *Cliente* secondo quanto predisposto nel *Tariffario* dell'*Azienda* (vedi allegato no. 1).
- 40.2 Scaduto il termine assegnato con la diffida senza che il *Cliente* abbia esercitato la facoltà di reclamo/ricorso o abbia pagato il dovuto, l'*Azienda* può procedere con l'interruzione forzata del transito di energia elettrica.
- 40.3 Nei casi di importi scoperti (mancati pagamenti) è altresì facoltà dell'*Azienda* procedere con l'eventuale posa di un contatore a prepagamento che potrà coprire, oltre agli scoperti delle fatture precedenti e/o i costi correnti relativi all'utilizzo della rete.
- 40.4 L'*Azienda* si riserva il diritto di mantenere il contatore a prepagamento anche per il pagamento delle fatture correnti qualora nutrisse dubbi sulla solvibilità del *Cliente*, o nei casi di reiterati ritardi nei pagamenti.
- 40.5 L'*Azienda* non risponde per danni derivanti dal distacco della rete dell'allacciamento e dalla limitazione/sospensione ed all'eventuale ripristino del transito, a *Clienti* in ritardo con i pagamenti e/o dovuti alla mancata ricarica del contatore a prepagamento da parte del *Cliente*.
- 40.6 Qualora si rendesse necessario inoltrare una procedura di incasso del credito scoperto per via esecutiva e/o giudiziaria, rispettivamente la posa di un contatore a prepagamento, i costi derivanti saranno posti integralmente a carico del *Cliente*, secondo quanto previsto dal *Tariffario* (vedi allegato no. 1), così come pure le spese vive e tasse di giustizia generate per l'incasso forzato.

41. Modalità di ripristino del transito

- 41.1 Il ripristino del transito avviene se sono rispettate le seguenti condizioni:
- pagamento integrale dello scoperto, dei costi, delle tasse e spese della procedura di incasso, giudiziario o in altro modo generate all'*Azienda* oppure;
 - definizione di un pagamento rateale;
 - posa di un contatore a prepagamento;
 - pagamento di una cauzione richiesta dall'*Azienda*.

42. Quantum e tipologia della cauzione

- 42.1. Ai *Clienti*, a garanzia dei costi di transito e delle prestazioni erogate, l'*Azienda* può inoltre richiedere il deposito di una cauzione, equivalente di regola al probabile consumo dei successivi 6 (sei) mesi.
- 42.2 In caso di modifica delle circostanze, è facoltà dell'*Azienda* procedere ad un adeguamento rispettivamente ad un aumento dell'importo della cauzione prelevata in precedenza.
- 42.3 Di regola l'importo della cauzione non può superare il costo del presumibile consumo annuale.
- 42.4 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti, di fidejussione solidale di una compagnia d'assicurazione svizzera o di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

43. Cauzioni per commerci/servizi/industrie/enti pubblici

- 43.1 Queste categorie di *Cliente* sono sempre tenute al versamento della cauzione.
- 43.2 In particolare sono tenute al pagamento della cauzione le ditte dedite al commercio e/o all'industria, società in nome collettivo, società anonime, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata, società cooperative, associazioni, fondazioni.
- 43.3 Sono inoltre tenuti a versare la cauzione i titolari di ditte individuali, società semplici e liberi professionisti.
- 43.4 E' facoltà dell'*Azienda* rinunciare alla richiesta della cauzione allorquando il rischio di perdita dell'*Azienda* è minimo.
- 43.5 Possono essere inoltre esentati dal pagamento della cauzione enti pubblici (federali, cantonali, comunali) o società anonime a partecipazione maggioritaria di enti pubblici.

44. Cauzione per privati (economie domestiche)

- 44.1 Sono tenuti al versamento della cauzione in particolare i *Clienti*:
- notoriamente insolvibili o sulla cui solvibilità sussistono dubbi;
 - in ritardo nei pagamenti delle fatture;
 - allacciati in immobili con parti comuni;
 - domiciliati fuori dal comprensorio dell'*Azienda*;
 - stranieri senza permesso di domicilio.

45. Cauzioni relative ad altre prestazioni/servizi/prodotti

- 45.1 Taluni *Clienti* possono essere tenuti al pagamento di una cauzione per il transito di elettricità, benché non siano in ritardo con il pagamento delle relative fatture, in quanto presentano un rischio di perdita accresciuto, in particolare a seguito di reiterati mancati pagamenti per altre prestazioni, servizi/prodotti forniti dall'*Azienda*.

46. Contatore a prepagamento

- 46.1 L'*Azienda* può decidere di rinunciare alla richiesta di una cauzione in favore della posa di un contatore a prepagamento.
- 46.2 Agli esercizi pubblici di principio viene richiesta la cauzione. In casi particolari viene posato il contatore a prepagamento all'inizio del rapporto commerciale.
- 46.3 L'*Azienda* può altresì imporre la posa di un contatore a prepagamento anche qualora il *Cliente* abbia già versato la cauzione, in particolare allorquando egli si trovi nuovamente in ritardo con i pagamenti.
- 46.4 Il contatore a prepagamento conteggia e compensa gli importi scoperti, come pure il consumo di energia corrente. I costi relativi sono a carico del *Cliente* secondo quanto previsto nel *Tariffario* (vedi allegato no. 1).

47. Restituzione della cauzione

- 47.1 Di principio le cauzioni vengono restituite con la cessazione del rapporto commerciale, a condizione che non sussistano debiti nei confronti dell'*Azienda*.
- 47.2 Per fondati motivi e unicamente per i privati, è facoltà dell'*Azienda* decidere di restituire la cauzione prima della fine del contratto, previa richiesta motivata del *Cliente*.
- 47.3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, l'*Azienda* corrisponde un interesse pari a quello praticato dalla Banca Stato per conti di risparmio.
- 47.4 L'*Azienda* procederà a restituire la cauzione (previa deduzione di eventuali scoperti e costi causati dalla gestione della stessa), dietro presentazione di documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito, nonché la legittimazione a richiedere la restituzione (per esempio certificati ereditari, ecc.).

48. Gestione cauzioni in giacenza

- 48.1 Le cauzioni **non** ritirate dai *Clienti* alla cessazione del rapporto commerciale (dette "*in giacenza*"), restano depositate presso l'*Azienda* sino a nuovo avviso.
- 48.2 La casistica di questi mancati ritiri/rimborsi della cauzione comprende in particolare la partenza del *Cliente* senza lasciare un nuovo recapito, il decesso, assorbimenti/fusioni e fallimenti o liquidazioni di società oppure l'impossibilità dell'*Azienda* di risalire in modo univoco al beneficiario della cauzione a suo tempo depositata.
- 48.3 Per la gestione di tali importi e la ricerca degli aventi diritto, l'*Azienda* applica un costo di gestione annuale, come meglio previsto nel *Tariffario* (vedi allegato no. 1).

49. Prestazioni diverse

49.1 Altre prestazioni non specificatamente indicate nelle presenti CG, rispettivamente nel *Tariffario* (vedi allegato no. 1), verranno fatturate a regia.

X Aspetti legali

50. Violazioni e abusi

50.1 L'*Azienda* si riserva di procedere a norma del diritto svizzero contro i contravventori delle disposizioni da esse emanate o contenute nei contratti sottoscritti dal *Cliente*.

50.2 Il *Cliente* o chi per esso che contravviene alle disposizioni contenute nelle CG e relative disposizioni tariffali, alle prescrizioni emanate dall'*Azienda* o agli altri obblighi e doveri contemplati in altri documenti vincolanti dell'*Azienda* o delle Associazioni di categoria oppure viola obblighi contrattuali o inganna in qualsiasi altra forma l'*Azienda*, è tenuto a rimborsare e risarcire il danno causato e l'eventuale importo sottratto, compresi interessi e relative spese e costi causati.

50.3 L'*Azienda* si riserva di denunciare il fatto all'Autorità penale.

51. Contestazioni di ordine tecnico

51.1 Nei casi previsti dalla legge, ed in particolare nei casi controversi, l'ESTI decide se un impianto soddisfa le prescrizioni dell'OIBT. La relativa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

51.2 Per tutti gli altri casi di contestazioni, dove la competenza dell'ESTI non è fissata dalla legge, si applicano gli articoli seguenti.

51.3 Tutti gli eventuali costi derivanti dalla contestazione saranno posti a carico della parte soccombente.

52. Controversie di competenza ElCom

52.1 ElCom è l'autorità preposta in materia di controversie relative a:

- tariffe (di fornitura di transito);
- sull'accesso alla rete;
- sulle condizioni per la sua utilizzazione;
- sul livello di rete.

53. Diritto applicabile, tribunali ordinari e foro

53.1 Le altre contestazioni di ordine giuridico, in particolare divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione delle CG o di accordi sottoscritti con l'*Azienda* (al di fuori di quelle di competenza di ElCom), verranno definite secondo il diritto svizzero e saranno decise dai tribunali ordinari.

53.2 Foro competente per ogni contestazione è quello di Lugano.

XI Disposizioni finali

54. Approvazione

54.1 Le presenti CG hanno validità con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'*Azienda*.

54.2 Ogni ulteriore modifica necessita della forma scritta e dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'*Azienda*.

55. Entrata in vigore

- 55.1 Le presenti CG entrano in vigore il 8 aprile 2019.
- 55.2 Esse si applicano sia ai nuovi *Clienti* che a quelli già serviti dall'*Azienda* o per quei *Clienti* che richiedono l'accesso alla rete.
- 55.3 La versione aggiornata è pubblicata sul sito dell'*Azienda* www.ail.ch. Tale versione prevale su quella cartacea.
- 55.4 Le presenti CG sostituiscono ed annullano:
- le precedenti CG dell'*Azienda*,
 - ogni altra disposizione/prescrizione e tariffa dell'*Azienda* incompatibile o in contrasto con il presente testo e le normative vigenti.

56. Allegati:

- no. 1: Tariffario dei costi generali e amministrativi
- no. 2: Autorizzazioni e diritto doppia tariffa
- no. 3: Schema limite proprietà
- no. 4: Specifica criteri modalità livelli di rete (MT e BT)



AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

ALLEGATO NO. 1 TARIFFARIO DEI COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Il presente allegato fa riferimento a:

- CG utilizzo rete elettricità
- CG allacciamenti elettricità ed energia termica
- CG fornitura elettricità, gas ed energia termica
- Regolamento per la fornitura di Acqua Industriale
- Disposizioni comuni (DC) energia termica

Valido dal 1° gennaio 2021

I Pratiche amministrative

	Elettricità	Gas	Acqua industriale	Energia termica	CHF
Allestimento incarto nuovo cliente	•	•	•	•	10.00
Mutazione dati cliente (es. trasloco)	•	•	•	•	10.00
Aggiornamento dati cliente (in seguito a mancata comunicazione)	•	•	•	•	50.00
Copia fattura	•	•	•	•	10.00/fattura
Emissione fattura intermedia	•	•	•	•	10.00
Partenza / chiusura fornitura cliente	•	•	•	•	10.00
Riapertura fornitura cliente (se medesimo intestatario)	•	•	•	•	10.00
Riapertura avviso di installazione per allacciamento (es. cambio di proprietà o dell'installatore)	•	•	•	•	100.00
Verifica liste contatori (per Amministrazioni e Proprietari) (1-5 app)	•	•	•	•	100.00
(6 -15 app)	•	•	•	•	200.00
(> 16 app)	•	•	•	•	300.00
Allestimento incarto per contatori invertiti (non responsabile AIL SA)	•	•	•	•	95.00/ora
Gestione pratica su giacenze e/o garanzie non ritirate	•	•	•	•	50.00/anno
Allestimento contratto quadro per Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio	•				100.00
Richieste specifiche	•	•	•	•	95.00/ora

II Misura e conteggio

Lettura supplementare contatore (es. per impedimento accesso contatore o su richiesta del <i>Cliente</i>)	•	•	•	•	70.00
Ulteriori letture supplementari contatore nel medesimo edificio (ad es. costo 3 contatori in CHF 70.00+ 10.00+ 10.00 = CHF 90.00)	•	•	•	•	10.00
Montaggio contatore a prepagamento	•				80.00
Smontaggio contatore a prepagamento	•				80.00
Scheda supplementare contatore a prepagamento	•				20.00
Nolo contatore per Raggruppamento ai fini del Consumo Proprio	•				spese effettive
Nolo contatori supplementari	•			•	spese effettive
Verifica precisione contatore con posa contatore di riferimento	•				190.00
Verifica precisione contatore in loco			•		95.00
Verifica precisione contatore presso ente accreditato METAS	•	•	•	•	spese effettive

III Procedure d'incasso

Costo di rateizzazione (a piano rateale)	•	•	•	•	5.00
Acconto mensile	•	•	•	•	2.00/fattura
Primo sollecito	•	•	•	•	0.00
Secondo sollecito	•	•	•	•	20.00

	Elettricità	Gas	Acqua industriale	Energia termica	CHF
Diffida di pagamento	•	•	•	•	20.00
Incassi a domicilio	•	•	•	•	20.00
Procedura d'incasso ordinario	•	•	•	•	spese effettive
Interessi (di mora) dal 31 esimo giorno	•	•	•	•	5%

IV Altre prestazioni

Verifica qualità della rete di distribuzione elettrica	•				250.00
Sospensione/interruzione di energia per singoli <i>Clienti</i> .	•				spese effettive
Sospensione/interruzione temporanea di gas e rispettiva riapertura su richiesta del <i>Cliente</i> .		•			spese effettive
Interventi di consulenza, verifica e altri interventi di carattere tecnico.	•	•	•	•	spese effettive
Interventi per eseguire un secondo collaudo (se il primo ha dato esito negativo).		•	•		spese effettive
Intervento d'urgenza. A corpo, materiale escluso, se <2 ore di tempo effettivo	•	•	•	•	*95.00/ora
* Qualora la durata dell'intervento >2 ore di tempo effettivo, l'intervento verrà fatturato a regia dall' <i>Azienda</i> .					

V Prestazioni per Enti Pubblici

Estrazione dati di consumo energetici per PECO o BILECO (una tantum)	•	•	•	•	1'200.00
Aggiornamento dati di consumo energetici PECO o BILECO (per singola richiesta)	•	•	•	•	600.00
Estrazioni dati di consumo energetici (richiesta puntuale)	•	•	•	•	95.00/ora

VI Tasse e contributi

Ai prezzi indicati nel presente allegato va aggiunta l'IVA e ulteriori eventuali tasse e contributi previsti dalle leggi.

VII Modifiche tariffali

È facoltà dell'*Azienda* modificare le tariffe contenute nel presente allegato in qualsiasi momento. In questa evenienza, l'*Azienda* comunicherà con 30 (trenta) giorni di preavviso, l'entrata in vigore delle nuove tariffe.

Gli adeguamenti e le modifiche verranno comunicati ai *Clienti* con i mezzi più appropriati.



AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

ALLEGATO NO. 2 AUTORIZZAZIONI E DIRITTO ALLA DOPPIA TARIFFA

CG utilizzo rete
CG allacciamenti
CG fornitura

Valido dal 8 aprile 2019

Tipo utilizzatore	Autorizzazione Cantonale necessaria Secondo RUE n	Autorizzazione AIL necessaria secondo PAE e DTSI	Diritto alla doppia tariffa		
			Casa&PMI	Casa Plus	PMI Plus
Impianto che causa perturbazioni	-	sempre	no	no	no
Produttore indipendente(*)	sempre	sempre	no	no	no
Pompa di Calore* e/o Boiler pompa di calore*	sempre	sempre	sì	sì	no
Stufa ad accumulazione	sempre	oltre 3 kW	sì	sì	no
Convettore elettrico (SOP)	nuovo impianto vietato, deroga possibile	oltre 3 kW	sì	sì	no
Infrarosso (bagno)	nuovo impianto vietato, deroga possibile	oltre 3 kW	no	no	no
Serpentina elettrica (SOP)	nuovo impianto vietato, deroga possibile	oltre 3 kW	sì	sì	no
Sauna*)	sempre	oltre 3 kW	no	no	no
Clima (freddo) *	sempre	oltre 3 kW	no	no	no
Clima (freddo + caldo) *	sempre	sempre	sì	sì	no
Boiler ad accumulazione	con deroga per le economie domestiche autorizzato per le PMI	oltre 3 kW	sì	sì	no
Boiler (SOP)	con deroga per le economie domestiche autorizzato per le PMI	oltre 3 kW	no	no	no
Boiler soccorso	con deroga per le economie domestiche autorizzato per le PMI	oltre 3 kW	no	no	no
Riscaldamento rampa	nuovo impianto vietato, deroga possibile	sempre	no	no	no
Riscaldamento all'aperto	nuovo impianto vietato, deroga possibile	sempre	no	no	no
Stazione di pompaggio acquedotto		sempre	sì	sì	sì
Sistema di ricarica auto elettrica*) (HCD)		sempre	sì	sì	no

*) Predisporre il cablaggio di comando agli apparecchi di comando dell'*Azienda*, per consentire l'interazione con le apparecchiature. Posare un tubo vuoto separato per ogni apparecchiatura, collegando gli apparecchi di comando, anche se non immediatamente utilizzato, questo deve poter mettere in collegamento il quadro di distribuzione con il quadro principale e l'apparecchiatura in questione.

Avvertenze:

Il diritto alla doppia tariffa decade nei casi in cui i comandi dell'*Azienda* per inserimento/disinserimento degli apparecchi che ne danno diritto vengono esclusi, anche temporaneamente, per beneficiare di produzioni elettriche proprie; ad es. produzione fotovoltaica.

Nel caso di Comunità di Consumo Proprio, se un singolo membro non ha diritto alla doppia tariffa, lo stesso decade per tutta la comunità.



AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano


Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

ALLEGATO NO. 3 SCHEMA LIMITE PROPRIETÀ TRA L'ALLACCIAMENTO E LA RETE DI DISTRIBUZIONE

CG utilizzo rete
CG allacciamenti
Energia elettrica

Valido dal 8 aprile 2019

Allacciamento alla rete di bassa tensione




DPS: Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti

* possono essere integrati nell'armadio di allacciamento

** se allacciamento è interamente su suolo pubblico, i costi relativi all'allacciamento ivi compreso le opere del genio civile sono a carico del titolare dell'allacciamento fino al punto di raccordo alla rete (cfr. CG allacciamenti).

Allacciamento alla rete di media tensione





AIL SA
Casella postale
6901 Lugano

Centro operativo
Via Industria 2
6933 Muzzano

Tel. 058 470 70 70
www.ail.ch • info@ail.ch

ALLEGATO NO. 4 SPECIFICA CRITERI MODALITÀ LIVELLI DI RETE (MT e BT)

CG utilizzo rete
CG allacciamenti
Energia elettrica

Valido dal 8 aprile 2019

1. Scopo

La presente specifica:

- definisce i principi di base che stabiliscono il livello di rete a cui può avvenire la fornitura del *Cliente*;
- prevede e specifica le modalità che permettono il cambio di livello di rete e ne determina le relative conseguenze;
- regola le condizioni di accesso al livello di rete per la fornitura in MT (LR5) da parte del *Cliente* finale già allacciato o che intende allacciarsi alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- definisce il diritto dell'*Azienda* di richiedere al *Cliente* la modifica del livello di rete per la fornitura in BT (LR7) stabilisce le condizioni di tale esercizio.
- conferma il mantenimento dei valori esposti al punto 4.1 ed i metodi di rilevamento anche per le unità produttive sia si tratti di produzione con unicamente immissione in rete sia di produzione con autoconsumo.

2. Basi legali

La presente specifica si fonda in particolare sui documenti seguenti:

- Legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEI) e relativa Ordinanza (OAEI);
- Condizioni Generali (CG) dell'*Azienda* per l'utilizzo e per gli allacciamenti alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- Raccomandazioni del settore con specifico riferimento ai documenti dell'Associazione svizzera delle aziende elettriche (AES) in particolare il "*Distribution Code (DC)*".

3. Livello di tensione iniziale

- Di principio il transito di energia elettrica viene concesso in BT (LR7).
- L'*Azienda* può decidere a suo giudizio di concedere il livello di rete della fornitura in MT (LR5) nel rispetto dei disposti del DC, a condizione che vengano raggiunti i valori soglia di cui all'articolo 4.1;
- In casi eccezionali per nuovi allacciamenti o rifacimenti di quelli esistenti, a dipendenza della potenza installata, l'*Azienda* può decidere di fornire il *Cliente* in MT (LR5) anche se i valori soglia di cui all'articolo 4.1 non sono raggiunti.

4. Valori soglia

4.1 In generale

- I valori soglia qui indicati si intendono per ogni singolo punto di consumo e non possono essere cumulati nei casi di più punti di consumo del medesimo *Cliente*;
- i criteri d'accesso alla MT (LR5) sono determinati dai valori soglia rilevati presso il *Cliente* e verificati sull'arco di un intero anno civile (dal 01.01 al 31.12);
- o a fornitura al livello di tensione MT (LR5) può essere concessa nelle zone 1, 2, e 3, come meglio definite dal piano regolatore del singolo comune e se vengono soddisfatti cumulativamente i seguenti valori soglia:

	Città o zona industriale (1)	Zona urbana o artigianale (2)	Campagna (3)
Durata d'utilizzo annua	2'500 ore	2'500 ore	2'500 ore
Picco di potenza annuo misurato sul ¼ d'ora	1'000 kW	800 kW	400 kW

4.2 Rilevamento dei valori soglia

4.2.1 Per i nuovi *Clienti*

Il livello di rete viene determinato sulla base della potenza richiesta e sulla base di una stima dei consumi definita di comune accordo. In caso di divergenza l'*Azienda* decide il livello di rete applicabile al *Cliente* per il primo anno.

4.2.2 Per *Clienti* già allacciati

Determinante per definire il livello di rete applicabile al *Cliente* è il rilevamento dei valori dell'anno civile precedente.

5. Modifica del livello di rete della fornitura

- 5.1 I valori soglia vengono rilevati presso il *Cliente* e verificati annualmente.
- 5.2 Se questi valori sono inferiori a quelli indicati all'articolo 4.1 l'*Azienda* ha il diritto di alimentare il *Cliente* in BT (LR7).
In tal senso l'*Azienda* comunicherà al *Cliente* entro la fine di novembre che procederà a decorrere dall'anno civile successivo, con la modifica del livello di rete per la fornitura e ciò in conformità alla presente specifica.
- 5.3 Al *Cliente*, il cui livello di rete per la fornitura è la BT(LR7), è data facoltà di richiedere il cambiamento di livello di rete in MT (LR5) unicamente qualora siano raggiunti i valori di soglia minimi indicati all'articolo 4.1. La relativa richiesta è da inoltrare all'*Azienda* entro la fine del mese di novembre e varrà, qualora accettata, a decorrere dall'anno civile successivo.
- 5.4 Contro la decisione dell'*Azienda* sul livello di rete per la fornitura applicabile all'impianto del *Cliente* è data facoltà di ricorrere all'ElCom.
- 5.5 In caso di successivi passaggi della fornitura da un livello di rete all'altro, e a parità di potenza installata, non vengono né riscossi né ristomati ulteriori contributi d'allacciamento, oltre a quelli già conteggiati al momento dell'allacciamento iniziale.

6. Misura dell'energia per fornitura al livello di rete MT (LR5)

- 6.1 Di principio la misura dell'energia viene eseguita in MT (LR5).

7. Cabina di trasformazione

7.1 Di proprietà dell'*Azienda*

Ogni nuova cabina di trasformazione viene realizzata a cura e spese dell'*Azienda*, che ne rimane proprietaria e si occuperà della relativa manutenzione.

7.1.1 Costi legali al livello di fornitura in MT (LR5)

Se la cabina di trasformazione è di proprietà dell'*Azienda*, al *Cliente* viene richiesto il pagamento di un nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal *Cliente*.

7.1.2 Tariffe di rete

Il *Cliente* è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di rete della fornitura in rete MT (LR5) rispettivamente BT (LR7) pubblicate sul sito dell'*Azienda* www.ail.ch.

7.1.3 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui gli apparecchi di misura siano posizionati a valle dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR7), le perdite di trasformazione sono a carico del *Cliente* e vengono conteggiate, aggiungendole in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

Le perdite di un trasformatore in funzionamento a vuoto (senza carico) per espresso desiderio del *Cliente* sono conteggiate nella misura delle caratteristiche indicate dal fornitore del trasformatore.

Nel caso in cui gli apparecchi di misura siano posizionati a monte dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR5), le perdite di trasformazione sono a carico del *Cliente* e vengono conteggiate, aggiungendole in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

7.1.4 Contributi di allacciamento

Ogni nuovo *Cliente*, che non è proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di rete BT (LR7), paga il contributo di allacciamento relativo alla rete BT, secondo quanto previsto dalle CG allacciamenti.

7.2 Di proprietà del *Cliente*

In casi speciali la cabina può essere di proprietà del *Cliente* che si dovrà occupare di eseguire la regolare manutenzione. Il *Cliente* può delegare questo compito all'*Azienda*, previa sottoscrizione di un accordo separato in tal senso, che preveda la fatturazione e relativo pagamento delle prestazioni effettive per l'esercizio e manutenzione, quali ad esempio i servizi e prestazioni ricorrenti: gestione d'esercizio, servizio di manutenzione, servizio dopo intervento servizio di urgenza 24/24 ore – 365/365 giorni.

7.2.1 Nolo dovuto al *Cliente*

Se il *Cliente* è proprietario della cabina di trasformazione e allacciato al livello di fornitura MT (LR5), egli viene esonerato dal pagamento del nolo all'*Azienda* e pagherà unicamente la tariffa di rete.

Se il *Cliente* è proprietario della cabina di trasformazione ed è allacciato al livello di fornitura BT (LR7), indipendentemente da dove sono installati gli apparecchi di misura (misura dell'energia in LR5 o LR7), l'*Azienda* gli corrisponderà il nolo annuo per l'utilizzo delle infrastrutture (in particolare tenuto conto del costo d'investimento per la costruzione della stessa e della relativa manutenzione).

Il nolo viene calcolato in base ai seguenti criteri:

Costo dell'investimento effettivo con ammortamento in 30 (trenta) anni e tasso di remunerazione (WACC) pari a quello stabilito annualmente dall'UFE per le tariffe di transito dei distributori + 2% (due per cento) del valore a nuovo attualizzato.

Gli importi effettivi del nolo sono indicati nello specifico contratto di allacciamento sottoscritto dal *Cliente*.

7.2.2 Tariffe di rete

Il *Cliente* è tenuto al pagamento del transito dell'energia secondo le tariffe vigenti per il livello di rete della fornitura in rete MT (LR5) rispettivamente BT (LR7) pubblicate sul sito dell'*Azienda* www.ail.ch.

7.2.3 Perdite dei trasformatori

Nel caso in cui gli apparecchi di misura siano posizionati a valle dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR7), le perdite di trasformazione sono a carico del *Cliente* e vengono conteggiate, aggiungendole in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

Le perdite di un trasformatore in funzionamento a vuoto (senza carico) per espresso desiderio del *Cliente* sono conteggiate nella misura delle caratteristiche indicate dal fornitore del trasformatore.

Nel caso in cui gli apparecchi di misura siano posizionati a monte dei trasformatori (misura dell'energia eseguita in LR5), le perdite di trasformazione sono a carico del *Cliente* e vengono conteggiate, aggiungendole in misura dell'1% (uno per cento) del consumo di energia totale in kWh.

7.2.4 Contributi di allacciamento

Ogni nuovo *Cliente*, proprietario della cabina di trasformazione, con diritto di fornitura al livello di rete MT (LR5), paga il contributo di allacciamento relativo alla rete MT, secondo quanto previsto dalle CG allacciamenti.

